

ATTO N. DD 2756

DEL 10/06/2026

Rep. di struttura DD-TA0 N. 200

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE VALUTAZIONI AMBIENTALI

OGGETTO: Istruttoria interdisciplinare e di coordinamento delle procedure di Valutazione d’Impatto Ambientale, concessione di derivazione d’acqua e Autorizzazione Unica relativa al progetto di nuovo impianto idroelettrico denominato “Chialamberto” sul T. Stura di Valgrande in Comune di Chialamberto con relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili ricadenti anche nel territorio dei Comuni di Cantoira, Ceres, Pessinetto, Traves e Germagnano.
Proponente: Balma S.r.l. (già Brixia Energia S.r.l.).
Rigetto e archiviazione delle domande

Premesso che:

l’iniziativa progettuale in oggetto attiene alla realizzazione di un **nuovo impianto idroelettrico ad acqua fluente in Comune di Chialamberto** con derivazione d’acqua dal T. Stura di Valgrande e il cui iter risultava originariamente avviato presso la scrivente Amministrazione per effetto della presentazione da parte di **Brixia Energia S.r.l.**, in data 23/7/2010, delle **domande di concessione di derivazione d’acqua ex D.P.G.R. n. 10/R 2003 e s.m.i. e di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ex D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.**;

alla data del 23/7/2010, la nuova derivazione d’acqua dal T. Stura di Valgrande veniva richiesta in misura di una portata massima istantanea pari a 6.000 l/s e di una portata media di concessione pari a 2.540 l/s idonea a produrre, sul salto di 70 m, una potenza nominale media di 1.743 kW;

con pubblicazione sul quotidiano La Stampa del 23/7/2010 Brixia Energia S.r.l. provvedeva, al contempo, a dare pubblica evidenza dell’avvenuto deposito della predetta domanda di VIA secondo i disposti di cui alla L.R. n. 40/1998 all’epoca vigente;

la procedura di VIA conseguentemente avviata dalla competente Struttura di questa Amministrazione ai sensi della previgente L.R. 40/1998, con nota 721300 del 13/9/2010, vedeva lo svolgimento di n. 3 riunioni della Conferenza di Servizi, rispettivamente in data 30/9/2010, 29/7/2011 e 30/11/2011, e di n. 1 sopralluogo istruttorio sui luoghi interessati dalle opere in data 1/10/2010;

con nota prot. n. 341906 del 30/4/2012, la Struttura competente in materia di VIA di questa Città metropolitana, con riferimento al progetto sin lì esaminato, comunicava al proponente una generale assenza di ragioni ostative al prosieguo dell’istruttoria integrata e, contestualmente, la sospensione della procedura di

VIA per consentire lo svolgimento degli adempimenti di cui al R.D. n. 1775/1933 in materia di concessione di derivazione d'acqua (pubblicità e concorrenza), secondo i disposti regolamentari all'epoca vigenti;

la procedura di concessione di derivazione d'acqua veniva così formalmente avviata a mezzo di Ordinanza della competente Struttura di questa Amministrazione prot. n. 474265 del 13/6/2012, poi pubblicata sul B.U.R.P. n. 25 del 21/6/2012, e in considerazione di un nuovo prelievo idrico da attuare in misura di una portata massima confermata in 6.000 l/s e di una portata media di 2.300 l/s - così rideterminata per effetto dell'introduzione di una nuova regola di modulazione temporale dei rilasci idrici previsti a valle dell'opera di presa in progetto, definita a seguito dell'istruttoria di VIA e concernente una portata minima pari a 600 l/s da rilasciare nel periodo da settembre ad aprile, una portata minima di 800 da rilasciare nei mesi di maggio e giugno e una portata minima di 1.000 l/s da rilasciare nei mesi di luglio e agosto – idonea a produrre, sul salto confermato in 70 m, una potenza nominale media di 1.578 kW;

prima dello svolgimento della Visita Locale di istruttoria convocata con la predetta Ordinanza prot. n. 474265/2012, con nota prot. n. 578407 del 20/7/2012 della competente Struttura di questa Città metropolitana, la stessa procedura di concessione di derivazione d'acqua veniva poi formalmente sospesa stante la presentazione, entro i termini prescritti dai disposti regolamentari vigenti, di una seconda domanda di concessione di derivazione d'acqua risultata tecnicamente incompatibile con la domanda in data 23/7/2020 e dichiarata con essa concorrente; domanda concorrente poi oggetto di espressa rinuncia da parte del rispettivo richiedente;

in data 20/8/2012, pervenivano osservazioni del pubblico al progetto; in particolare, veniva depositata una nota di osservazioni sottoscritta da un gruppo di cittadini, residenti e/o proprietari di abitazioni e terreni, posti in prossimità della condotta forzata in progetto, preoccupati da possibili interferenze significative e negative della medesima opera sulle dinamiche del torrente e sui relativi potenziali fenomeni di dissesto idrogeologico ed idraulico;

con ulteriore domanda in data 28/1/2013 Brixia Energia S.r.l. richiedeva infine anche il rilascio dell'**Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i.** (ora abrogato e sostituito dal D.Lgs. n. 190/2024 e s.m.i.) per la costruzione e l'esercizio dell'impianto idroelettrico in oggetto in conformità ai disposti di cui al D.M. 10 settembre 2010 e alla D.G.R. del Piemonte 30 gennaio 2012 n. 5-3314;

a seguito della domanda di Autorizzazione Unica e della relativa documentazione tecnica di progetto, il proponente introduceva una nuova revisione degli originari termini di concessione di derivazione d'acqua attestandoli in misura di una portata massima istantanea di 6.000 l/s, di una portata media annua di concessione di 1.720 l/s idonea a produrre, sul salto confermato in 70,3 m, una potenza nominale media annua di 1.186,83 kW; nell'ambito della medesima nuova documentazione tecnica la regola di modulazione temporale dei rilasci idrici previsti a valle dell'opera di presa in progetto veniva anch'essa rivista relativamente al "gradino" inferiore e in misura di una portata minima ricalcolata pari a 400 l/s da rilasciare nel periodo da settembre ad aprile, a parità di portate minime di rilascio di 800 l/s e 1000 l/s previste, rispettivamente, nei mesi di maggio e giugno e nei mesi di luglio e agosto;

con nota prot. n. 132697 del 29/7/2013 l'Ufficio VIA di questa Città metropolitana, esaminata la nuova documentazione tecnica resa disponibile dal proponente contestualmente alla predetta domanda di Autorizzazione Unica, formulava alcune osservazioni sul piano tecnico auspicando la revisione di alcune scelte progettuali concernenti, in particolare, l'idrologia di progetto e le portate idriche costituenti il rilascio minimo da garantire lungo il tratto di torrente sotteso all'impianto in progetto; ciò in coerenza con le valutazioni già espresse a seguito dell'iter svolto e in un'ottica di necessaria tutela dell'ecosistema acquatico del torrente interessato dal nuovo prelievo in progetto e, nel merito, ritenendo "*difficilmente compatibile da*

un punto di vista dell'ambiente un incremento dello sfruttamento della risorsa idrica rispetto a quanto precedentemente proposto”;

Premesso altresì che:

ad istruttoria aperta, a causa dell'insufficiente capacità dell'esistente infrastruttura locale di rete elettrica in Media Tensione (MT) di vettoriare la nuova potenza elettrica di progetto risultante dalle richieste di connessione formulate per effetto dei diversi progetti di impianto idroelettrico nel frattempo proposti nelle Valli di Lanzo, emergeva l'impossibilità di connettere alla rete elettrica l'impianto in progetto secondo l'originaria soluzione tecnica ipotizzata in MT;

il Gestore della rete definiva così una nuova soluzione tecnica per la connessione dell'impianto in progetto alla rete elettrica che, condivisa con gli ulteriori progetti di impianto idroelettrico proposti nell'areale di interesse, prevedeva la realizzazione di una nuova Cabina Primaria in Comune di Cantoira e di un nuovo elettrodotto aereo in Alta Tensione (AT) a 132 kV di lunghezza pari a circa 9 km, esteso sino alla Cabina Primaria esistente denominata “Funghera” e localizzata in Comune di Germagnano;

in data 28/8/2014, con nota prot. n. 136522 della scrivente Amministrazione, la procedura integrata avviata su istanze di Brixia Energia S.r.l. veniva successivamente sospesa stante la necessità di sottoporre la predetta nuova soluzione tecnica di connessione, ed in particolare il nuovo elettrodotto aereo in AT, ad una apposita procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA di competenza della Regione Piemonte;

la predetta soluzione tecnica di connessione alla rete elettrica rappresentata dal nuovo elettrodotto aereo AT incontrava però svariate difficoltà sul piano tecnico e amministrativo e non aveva alcun seguito da un punto di vista istruttorio né da un punto di vista autorizzativo;

per effetto della nota congiunta trasmessa in data 29/11/2017 da Brixia Energia S.r.l. e Balma S.r.l. e della seguente comunicazione prot. n. 3865 del 11/1/2018 del competente Ufficio di questa Città metropolitana, la Società Balma S.r.l. subentrava nella titolarità delle istanze di concessione di derivazione, VIA e Autorizzazione Unica relative a quanto in oggetto;

Preso atto che:

il dialogo tra i produttori, proponenti i nuovi impianti in progetto nelle Valli di Lanzo, ed e-distribuzione S.p.A., gestore della rete, solo recentemente, ha portato all'individuazione di una nuova soluzione tecnica di connessione in MT che potesse superare le criticità tecniche e amministrative precedentemente riscontrate in rapporto alla soluzione rappresentata dall'elettrodotto aereo AT;

la nuova soluzione tecnica per la connessione dell'impianto idroelettrico in progetto alla rete elettrica esistente è stata così definita e progettata direttamente da e-Distribuzione S.p.A. per conto di Balma S.r.l. e, poi, formalmente accettata dallo stesso proponente, ad oggi titolare del progetto di nuovo impianto idroelettrico in oggetto;

in considerazione del tempo intercorso dagli ultimi momenti istruttori, gli aggiornamenti progettuali e, in particolare, la nuova soluzione tecnica per la connessione dell'impianto in oggetto alla rete elettrica esistente sono stati nel complesso anticipati da Balma S.r.l. alla scrivente Amministrazione nel corso di un incontro

informale svoltosi in data 1/2/2024, preliminarmente alla consegna dei nuovi elaborati di progetto, sede di confronto tra le parti sulle modalità di corretto riavvio dell'istruttoria interdisciplinare e di coordinamento in oggetto;

con consegna in data 24/10/2024, Balma S.r.l. ha così depositato la **richiesta di riavvio del procedimento integrato** e reso disponibile un completo aggiornamento del progetto volto, innanzitutto, ad integrare la sopra citata nuova soluzione tecnica di connessione individuata da e-Distribuzione S.p.A., finalizzata al potenziamento delle linee di MT (15 kV e 30 kV) per la connessione alla rete dell'impianto idroelettrico in oggetto, in stretta considerazione delle ulteriori centrali idroelettriche progettate nelle Valli di Lanzo;

pur mantenendo sostanzialmente invariate le originarie sezioni di derivazione e di restituzione, il progetto di intervento, così rivisto e aggiornato alla data del 24/10/2024, ha introdotto altresì modifiche alla configurazione delle opere e aggiornamenti in ordine al dimensionamento idrologico e idraulico dell'impianto;

nell'ambito della richiesta di riavvio del procedimento in data 24/10/2024 e della relativa documentazione tecnica progettuale, il proponente ha ridefinito i termini della concessione di derivazione d'acqua, in esito alla completa revisione dell'idrologia di progetto e al ridimensionamento dei gruppi di produzione previsti in centrale; in particolare, i termini di concessione di derivazione d'acqua sono stati rideterminati in misura di una portata massima istantanea limitata a 2.500 l/s, di una portata media annua di concessione ricalcolata pari a 1.458 l/s idonea a produrre, sul salto legale di concessione ricalcolato in 69,9 m, una potenza nominale media annua di 999,38 kW; contestualmente, è stato definito *ex novo* il regime di rilascio, mediante l'introduzione di una portata idrica minima fissa da rilasciare all'opera di presa, in assenza di modulazione temporale, rideterminata in 242 l/s;

Dato atto che:

l'articolo 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., introdotto con D.Lgs. n. 104 del 16/6/2017 e in vigore dal 21/7/2017, disciplina il provvedimento autorizzatorio unico regionale richiesto nel caso di procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) inerenti a progetti di competenza regionale (anche delegati a Province e Città metropolitana);

ai sensi della L.R. n. 13/2023 di abrogazione della previgente L.R. n. 40/1998 il procedimento di VIA richiesto risulta essere tuttora di competenza di questa Città metropolitana (Unità Specializzata Valutazioni Ambientali - Nucleo VAS e VIA) poiché l'impianto in progetto ricade nella categoria progettuale descritta al punto B.2.h2) dell'Allegato B alla medesima L.R.;

stante il tempo intercorso dal precedente esame istruttorio e valutate le modifiche progettuali complessivamente integrate nel progetto di nuovo impianto idroelettrico in oggetto, al fine di garantire il buon andamento del procedimento e la necessaria partecipazione procedimentale di pubblico ed Enti coinvolti, gli Uffici competenti del Dipartimento Ambiente e Sviluppo Sostenibile di questa Città metropolitana hanno optato per riavviare la procedura in conformità a quanto previsto dall'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., procedendo innanzitutto con la riapertura di una nuova fase di consultazione del pubblico interessato;

il riavvio della procedura ha pertanto determinato l'attivazione del procedimento di coordinamento disciplinato all'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e finalizzato al rilascio, oltre che del provvedimento riportante il giudizio di VIA, anche della concessione di derivazione d'acqua ai sensi del D.P.G.R. n. 10/R

2003 e s.m.i., dell'Autorizzazione Unica ex D.Lgs. n. 190/2024 e s.m.i. (di abrogazione del previgente D.Lgs. n. 387/2003) e dei seguenti atti di assenso, comunque denominati, individuati quali titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto e dunque da ricomprendere nel provvedimento autorizzatorio unico regionale, ciascuno dei quali da riportare allo specifico endoprocedimento di coordinamento ed alle singole competenze come di seguito schematizzato:

- Giudizio di VIA ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 con approvazione del Piano preliminare delle Terre e Rocce da Scavo - Città metropolitana di Torino, U.S. Valutazioni Ambientali - Nucleo VAS e VIA;
- Autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. - Regione Piemonte, Settore Urbanistica Piemonte Occidentale con parere del Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio;
- Nulla osta in materia di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 - Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio;
- Autorizzazione ad eseguire i lavori in aree soggette a vincolo idrogeologico ai sensi della L.R. n. 45/1989 e s.m.i. - Regione Piemonte, Settore Tecnico Piemonte Nord e Comuni di Chialamberto, Cantoira, Ceres, Pessinetto, Traves e Germagnano;
- Parere di compatibilità dell'intervento con l'equilibrio idrogeologico dell'area ai sensi della D.G.R. 9/12/2015 n.18-2555 ora D.G.R. n. 8-905 del 24/3/2025 - Regione Piemonte, Settore Tecnico Regionale Città metropolitana di Torino;
- Dichiarazione di non altrimenti localizzabilità delle opere ai sensi della D.G.R. n. 18-2555/2015 ora D.G.R. n. 8-905/2025 - Comuni di Chialamberto, Cantoira, Ceres, Pessinetto, Traves e Germagnano (impianto e connessione di rete);
- Compatibilità con la zonizzazione acustica comunale ex L. n. 447/1995 e parere in materia di inquinamento elettromagnetico - Comuni di Chialamberto, Cantoira, Ceres, Pessinetto, Traves e Germagnano;
- Parere in materia sanitaria - Azienda Sanitaria Locale TO4;
- Concessione di derivazione d'acqua pubblica ai sensi del D.P.G.R. n. 10/R 2003 e s.m.i. - Città metropolitana di Torino, Dir. Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera;
- Parere ai sensi dell'art. 7, comma 2 del R.D. 1775/1933 e s.m.i. - Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po;
- Autorizzazione in linea idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904 e di compatibilità con il PAI - Regione Piemonte, Settore Tecnico Regionale Città metropolitana di Torino;
- Autorizzazione per la realizzazione di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico ex L.R. 25/2003 e D.P.G.R. n. 2/R 2022 - Regione Piemonte, Settore Tecnico Regionale Città metropolitana di Torino;
- Nulla contro Demanio Militare - Comando Militare Esercito Piemonte;
- Nulla osta per possibili interferenze con infrastrutture e servizi del S.I.I. - ATO 3 Torinese e SMAT;
- Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. 190/2024 e s.m.i. - Città metropolitana di Torino, Dir. Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera;
- Dichiarazione asseverata ex art. 56 del D.Lgs 259/2003 e s.m.i. - Balma S.r.l. - Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
- Autorizzazione per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica di tipo privato ai sensi del D.Lgs. n. 259/2003 e s.m.i. - Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
- Dichiarazione di non interferenza con le attività di ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi e gas naturale ai sensi dell'art. 120 del T.U. 11/12/1933 n. 1775 e secondo le modalità definite dalla Direttiva del Mi.S.E. direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche in data 11/6/2012 - Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
- Parere o dichiarazione in relazione al D.P.R. 151/2011, DM 7/8/2012 – Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino;
- Dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e apposizione di vincolo preordinato all'esproprio e/o servitù ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. - Città metropolitana di Torino, Dir. Risorse Idriche e Tutela

dell'Atmosfera;

- Variante urbanistica ai sensi del comma 15bis dell'art. 17bis della L.R. n. 56/1977 - Comuni di Chialamberto e Cantoira;
- Parere di conformità urbanistica dell'intervento in progetto o eventuale necessità di variante urbanistica ai sensi del comma 15bis dell'art. 17bis della L.R. n. 56/1977 - Comuni di Ceres, Pessinetto, Traves e Germagnano;
- Permesso di costruire/Titolo abilitativo edilizio ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. - Comuni di Chialamberto, Cantoira, Ceres, Pessinetto, Traves e Germagnano;
- Atto liberatorio art. 18 delle NdA del PAI - Balma S.r.l.
- Convenzione/concessione/atto di assenso per l'accesso alla disponibilità delle aree comunali interessate dalle opere da parte di Balma S.r.l. - Comuni di Chialamberto, Cantoira, Ceres, Pessinetto, Traves e Germagnano;
- Dichiarazione di non interferenza con particelle gravate da uso civico ovvero, qualora sussista interferenza, mutamento di destinazione d'uso ex L. 1766/1927, L. 168/2017 e D.P.G.R. n. 8/R 2006 - Comuni di Chialamberto, Cantoira, Ceres, Pessinetto, Traves e Germagnano e Città metropolitana di Torino, Dir. Programmazione e Monitoraggio OO.PP. Beni e Servizi;
- Autorizzazione/concessione/nulla osta per interferenze con la viabilità ex D.Lgs. n. 285/1992 e DPR n. 495/1992 – Città metropolitana di Torino Direzione Viabilità 1- Comuni di Chialamberto, Cantoira, Ceres, Pessinetto, Traves e Germagnano;
- Concessione ai fini dell'attraversamento/occupazione di beni del demanio idrico ai sensi delle LL.RR. n° 20/2002 e n° 12/2004 e D.P.G.R. 16 dicembre 2022 n. 10/R - Regione Piemonte, Settore Tecnico Regionale Città metropolitana di Torino;
- Nulla Osta per possibili interferenze con infrastrutture di competenza Snam Rete Gas S.p.A.;
- Nulla Osta per interferenze con infrastrutture di competenza Terna Rete Italia S.p.A.;
- TICA: benessere tecnico relativamente alle opere per la connessione alla rete elettrica - e-Distribuzione S.p.A.;

per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'Organo Tecnico (OT) per la VIA della Città metropolitana già istituito con D.G.P. n. 63-65326 del 14/4/1999;

l'istruttoria avviata è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico di ARPA Piemonte e con i contributi forniti dai componenti dell'Organo Tecnico (OT) e delle Autorità della Conferenza di Servizi;

si è proceduto così, da un lato, a mezzo di pubblicazione di un apposito nuovo Avviso ex art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. sul sito web istituzionale di questa Città metropolitana e all'Albo pretorio informatico dei Comuni direttamente interessati dal progetto di intervento, dall'altro, trasmettendo a tutte le amministrazioni ed Enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, nota prot. n. 14052 del 30/1/2025 di riavvio del procedimento integrato e di coordinamento in oggetto e di convocazione di una nuova seduta della Conferenza di Servizi avente necessariamente carattere di complessivo aggiornamento dei lavori;

contestualmente, con precedente Ordinanza prot. n. 13017 del 29/1/2025, regolarmente pubblicata all'Albo Pretorio informatico dei diversi Comuni interessati, la competente Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera di questa Città metropolitana ha comunicato il riavvio dell'endoprocedimento ex D.P.G.R. n. 10/R 2003 e s.m.i. e ri-convocato la Visita Locale di Istruttoria di cui all'art. 14 del D.P.G.R. n. 10/R 2003 e s.m.i., a tutela degli interessi dei terzi e aperta a chiunque vi avesse interesse, che si è regolarmente svolta in data 25/2/2025 alla presenza del proponente;

con note in data 18/2/2025 e in data 24/2/2025, acquisite agli atti, rispettivamente, con prot. n. 26606 del

18/2/2025 e prot. n. 30407 del 25/2/2025, sono state depositate osservazioni alla nuova documentazione tecnica di progetto da parte di alcuni privati cittadini e una raccolta di n. 239 firme di sostanziale opposizione alla proposta di intervento; nell'ambito della medesima nota di osservazioni al progetto, oltre a ribadire quanto già segnalato nell'ambito delle precedenti osservazioni depositate in data 20/8/2012, è stato evidenziato che:

- *“l’opera di presa è prevista nei pressi del cd “ponte di pratolungo”, zona oggetto di significative esondazioni in tutte le alluvioni (specialmente nel 1993 e 2000) con danneggiamenti alle strutture del ponte ed alla finitima SP33;*
- *il tracciato della condotta prevede, per la maggior parte dello sviluppo, la posa di una condotta di dimensioni significative (diam. cm 120) in zone oggetto di esondazione dello Stura e di altri affluenti secondari con danneggiamenti a strutture pubbliche e private (Cossiglia – Inverso) purtroppo sperimentate nell’alluvione dell’ottobre 2000 e giustamente ritenute ad alto rischio idraulico negli strumenti di governo territoriale comunale. Si ritiene che la posa di una condotta del genere in zona ad alto rischio (con agglomerati urbani in prossimità), possa aumentare il livello di criticità in caso di eventi alluvionali;*
- *il prelievo di una notevole quantità di acqua a monte del Paese, fa temere una notevole riduzione di portata idrica dello Stura, anche in ragione del corrente cambiamento climatico (ritiro dei ghiacciai che rappresentano, sino a prova contraria, il serbatoio idrico del corso d’acqua nonché alimentazione delle sorgive). Tale probabile situazione avrebbe un notevole impatto sotto il profilo ambientale e quindi con ricadute negative senz’altro apprezzabili sullo scenario ambientale/turistico/sportivo;*
- *la posa della tubazione da condursi (secondo le previsioni di progetto) con notevoli sezioni di scavo, produrrebbe un significativo interessamento della prateria valliva condotta a foraggio con conseguente detrimento delle attività ad essa collegata;*
- *anche la prevista allocazione della struttura di produzione (centrale), in Via Gabbi (toponimo “Rocigrana”) suscita non poche perplessità, interessando direttamente due aree legate ad attività locali (artigianato e commercio), limitandone l’uso in atto ed il previsto sviluppo. Inoltre, il posizionamento risulta prossimo al cd “percorso natura” in tempi recenti ottimizzato dal Comune con risorse pubbliche.*

I sottoscrittori delle richiamate osservazioni hanno poi richiesto una attenta valutazione di quanto esposto al fine di:

- *“garantire la sicurezza del territorio purtroppo già segnato dagli eventi alluvionali innanzi ricordati ed anche a salvaguardia delle opere di difesa e di recupero del territorio già messi in atto con ingenti sforzi economici pubblici e privati;*
- *limitare e comunque mitigare qualunque riflesso negativo sulla portata ordinaria del Torrente;*
- *escludere danni e/o limitazioni operative alle attività agricole, artigianali e commerciali interessate direttamente o indirettamente dall’opera.”*

in data 6/3/2025 si è tenuta la riunione dell’OT per la VIA di questa Città metropolitana e in data 11/3/2025, alla presenza del proponente e dei propri tecnici incaricati, si è svolta la seduta della Conferenza di Servizi, convocata con la predetta nota prot. n. 14052/2025, nel corso della quale, oltre a procedere con l’individuazione in via definitiva di tutti i titoli abilitativi e atti di assenso, comunque denominati, da acquisire ai fini dell’attuazione dell’iniziativa in oggetto, si è proceduto ad un approfondito esame congiunto della nuova documentazione di progetto depositata ai fini del riavvio del procedimento integrato; la stessa riunione della Conferenza di Servizi è risultata sede dell’esame delle suddette osservazioni del pubblico pervenute in relazione alla proposta di intervento, così come descritta e rappresentata nell’ambito del nuovo quadro progettuale di riferimento;

Considerato che:

l'intervento comporta la realizzazione di una nuova traversa di sbarramento dell'alveo del torrente costituita da una porzione fissa, elevata per circa 1,4 m dall'attuale quota di fondo alveo, e da una porzione a geometria variabile, caratterizzata da uno sbarramento gonfiabile dotato di scudo metallico; nel complesso l'opera porta il livello idrico di regolazione a monte dello sbarramento, in condizione di esercizio ordinario dell'impianto, a circa 2,1 m dall'attuale quota di fondo alveo; per la posa in opera dello sbarramento è prevista la realizzazione di una platea di fondo estesa per circa 6,00 m lungo la direzione della corrente e larga 34,00 m; essa è prevista munita a monte e a valle di taglioni di immersione in cemento armato spinti, sul lato di monte, sino a circa 3,80 m al di sotto della quota di sistemazione del fondo alveo, sul lato di valle, sino a circa 2,35 m al di sotto della quota di scorrimento attuale del corso d'acqua sul lato di valle;

la sopra descritta configurazione di progetto determina un significativo innalzamento, ancorché parzialmente modulabile, del pelo libero, con conseguenti possibili alterazioni delle condizioni idromorfologiche del tratto interessato e del tratto di valle, nonché possibili effetti sul regime dei deflussi nel tratto sotteso;

sulla base delle valutazioni condotte dal proponente in applicazione della "Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal piano di gestione del Distretto idrografico Padano" (c.d. "Direttiva Derivazioni") - di cui alla Delib. del C.I. dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 come modificata e integrata con la Delib. C.I.P. n. 3/2017, in ottemperanza al Decreto del Direttore della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del MATTM n. 29/STA del 13/02/2017, dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po - il progetto di derivazione d'acqua è risultato ricadere in area di "Repulsione**" della matrice ERA;

anche le valutazioni condotte da ARPA Piemonte e dagli Enti competenti nell'ambito dell'istruttoria tecnica in applicazione della Direttiva Derivazioni hanno confermato che l'intervento in progetto ricade in area di "Repulsione**" della matrice ERA, per effetto di uno stato di qualità ambientale del corpo idrico T. Stura di Valgrande classificato "buono" e di un impatto presunto correlato all'intervento in progetto quantificato "moderato", sia in considerazione della valutazione della singola proposta di intervento sia in considerazione della valutazione del cumulo delle derivazioni assentite lungo il corpo idrico oggetto di intervento;

con espresso riferimento al nuovo prelievo idrico in progetto e alla relativa classe di rischio ambientale "Repulsione" della matrice ERA, la stessa "Direttiva Derivazioni" evidenzia, in linea generale, che *"esistono fondati rischi di una sua interferenza con la qualità ambientale del corpo idrico. Va pertanto effettuata una valutazione più approfondita, che indagli in dettaglio ulteriori fattori ambientali"*; con riferimento ai più restrittivi dettami di cui al Decreto del Direttore della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del MATTM n. 29/STA del 13/02/2017 lo stesso intervento implicherebbe addirittura un rischio ambientale "alto" avente il seguente significato operativo *"la derivazione non può essere assentita in via ordinaria. L'intervento è realizzabile solo nei casi in cui nel Piano di gestione sia stato riconosciuto al corpo idrico interessato il possesso dei requisiti per l'applicazione delle deroghe previste ai commi 5 e 7 dell'Art. 4 della DQA, come recepiti dall'art. 77 del D.Lgs. n. 152/2006"*;

nello specifico, la "Repulsione**" della matrice ERA costituisce, nell'ambito della classe "Repulsione", una particolare condizione di rischio ambientale che richiede massima cautela nello sviluppo degli approfondimenti tecnico-progettuali e nella conduzione delle valutazioni istruttorie connesse alla possibile compatibilità ambientale di prelievo idrico e intervento in progetto, nel rispetto delle attuali caratteristiche e condizioni ambientali e avendo chiaro l'obbligo sancito dalla Dir. Quadro Acque 2000/60/CE e dalla disciplina di settore nazionale di non deteriorare lo stato di qualità ambientale del dato corpo idrico, né di pregiudicare il mantenimento o il raggiungimento dei rispettivi obiettivi di qualità;

la Direttiva Derivazioni individua infatti la condizione "Repulsione**" come condizione secondo cui "La

nuova derivazione o le nuove derivazioni incidenti su un corpo idrico che, anche a causa delle pressioni derivanti dai prelievi in atto, comportino un incremento potenzialmente significativo della pressione ambientale, sono da considerarsi non compatibili” e dunque una potenziale situazione di incompatibilità del dato prelievo idrico in progetto; in assenza di chiare ed immediate evidenze ostative, detta condizione di rischio ambientale impone lo svolgimento della cosiddetta valutazione di approfondimento, finalizzata a verificare se l’intervento in progetto e la nuova derivazione d’acqua, anche a causa delle pressioni già insistenti sul corpo idrico e dei prelievi idrici in essere, siano suscettibili di determinare un incremento potenzialmente significativo della pressione ambientale e, conseguentemente, di compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale;

la c.d. valutazione di approfondimento (o di “secondo livello”) richiesta ai sensi della “Direttiva Derivazioni” è, pertanto, finalizzata ad accertare eventuali rischi di decadimento dello stato ambientale del corpo idrico interessato e, in quanto tale, supera gli esiti di cui al “primo livello” di valutazione rappresentato dall’applicazione della matrice ERA; così come sancito a norma di legge, ove la valutazione di approfondimento evidenzi il rischio di deterioramento dello stato di qualità del corpo idrico o l’impossibilità di escluderlo sulla base di evidenze tecniche sufficientemente robuste, non può essere assentita la derivazione né può essere espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale;

per le domande di concessione di derivazione d’acqua presentate prima della data del 12 gennaio 2016, la “Direttiva Derivazioni” assume valore di linea guida a supporto della valutazione di compatibilità della derivazione in progetto rispetto agli obiettivi di qualità delle acque e, pertanto, da intendere quale ausilio tecnico all’istruttoria improntato all’analisi della predetta valutazione del rischio ambientale di deterioramento della qualità del corpo idrico d’interesse e anche a garanzia di equità e trasparenza nella gestione dei diversi procedimenti di competenza; nel confermare l’obbligo, già sancito dai previgenti disposti di legge, di non pregiudicare il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale definiti per il corso d’acqua interessato, la “Direttiva Derivazioni” concorre all’attuazione delle disposizioni di cui alla Dir. 2000/60/CE, avendo esclusivamente introdotto un metodo utile alla puntuale quantificazione del citato rischio ambientale; nel merito, la metodologia tiene conto del divieto di deterioramento per ogni singola componente dello stato ambientale del dato corpo idrico e non solo dello stato complessivo dello stesso, secondo quanto già statuito dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea n. 74/2015 del 1/7/2015;

Considerato altresì che:

i contenuti esplicativi resi disponibili dall’Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po (di seguito AdBPo), nell’ambito dell’attività di supporto agli Enti competenti ai fini della corretta e uniforme applicazione della “Direttiva Derivazioni”, e, in particolare, la “FAQ C16” pubblicata sul sito istituzionale della medesima Autorità, evidenziano che *“Riguardo al caso specifico di Repulsione** si ritiene evidente che, ad esempio, una nuova derivazione che preveda uno sbarramento di presa, o un nuovo impianto idroelettrico, non possano rappresentare un intervento che non comporta “...un incremento potenzialmente significativo della pressione ambientale...” anche in caso d’impatto “lieve” (...);*

la stessa AdBPo, in risposta ad uno specifico quesito formulato sul tema, ha poi chiarito che, ai sensi della “Direttiva Derivazioni”, *“Fermo restando quindi che una nuova opera di sbarramento dell’alveo di un corpo idrico comporta comunque un impatto significativo, per altri tipi di opere la valutazione dipenda da fattori ed elementi di carattere locale e specifico, e non può pertanto che essere valutata dal soggetto competente sul territorio interessato”;*

nel caso di specie, la valutazione di approfondimento assume carattere particolarmente rilevante in relazione al possibile deterioramento delle componenti idromorfologiche e biologiche del corpo idrico e deve pertanto dimostrare, mediante un'analisi adeguata e quantitativamente supportata, il pieno rispetto del principio di non deterioramento di cui alla Direttiva 2000/60/CE; ciò in considerazione del fatto che il progetto prevede la realizzazione di un nuovo sbarramento dell'alveo del T. Stura di Valgrande, intervento che, secondo gli indirizzi interpretativi espressi dall'AdBPo, è suscettibile di determinare un incremento significativo della pressione ambientale e richiede, conseguentemente, una verifica rigorosa degli effetti dell'intervento sullo stato del corpo idrico, fermo restando che la "Direttiva Derivazioni", pur non rivestendo nel caso di specie carattere, costituisce un rilevante riferimento tecnico-metodologico per la valutazione degli impatti del progetto;

qualora la "Direttiva Derivazioni" rivestisse un carattere vincolante con riferimento all'intervento in esame, la proposta di realizzazione di una nuova opera di sbarramento dell'alveo del T. Stura di Valgrande costituirebbe di per sé un motivo ostativo all'esito favorevole del procedimento, rendendo superflua la c.d. valutazione di approfondimento;

Dato atto che:

la predetta riunione in data 11/3/2025 ha rappresentato di per sé la prima Conferenza di Servizi svolta con espresso riferimento al nuovo quadro progettuale, così come significativamente aggiornato alla data del 24/10/2024, ed effettivamente la prima seduta della Conferenza di Servizi riferita alla procedura integrata e di coordinamento in oggetto, risultando le precedenti riunioni tenutesi tra il 2010 e il 2011, viceversa, riferibili all'originario quadro di progetto e concernenti la procedura di VIA e dunque solo propedeutiche alla procedura finalizzata al rilascio del provvedimento unico finale e abilitativo, così come all'epoca previsto secondo i previgenti disposti di cui al D.P.G.R. n. 10/R 2003 e alla L.R. 40/1998;

sulla base delle risultanze della predetta seduta della Conferenza di Servizi in data 11/3/2025 e dei contributi/osservazioni pervenuti a seguito del riavvio del procedimento, è emersa la necessità di acquisire determinati chiarimenti e specifica documentazione tecnico-progettuale integrativa anche concernente i titoli abilitativi da ricomprendere nel provvedimento unico, così come indicata dai singoli Enti competenti e chiamati ad esprimersi nell'ambito del procedimento in oggetto;

nel corso della medesima seduta della Conferenza di Servizi i competenti Uffici di questa Città metropolitana, sulla base di quanto emerso e valutato, hanno espresso formale riserva circa il possibile esito favorevole del procedimento, attesa la necessità, emersa in sede istruttoria, di:

- condurre ulteriori approfondimenti e di sviluppare specifiche valutazioni tecniche e ambientali in relazione al regime dei rilasci da garantire immediatamente a valle dell'opera di presa in progetto e lungo il previsto tratto di torrente sotteso e dunque in ordine alle specifiche portate di Deflusso Ecologico (DE);
- sviluppare una specifica valutazione di approfondimento (o di "secondo livello") in relazione alla classe di "Repulsione**" della matrice ERA di cui alla "Direttiva Derivazioni";
- proporre specifici approfondimenti ed eventuali controdeduzioni alle osservazioni pervenute e già oggetto di esame nel corso dei lavori della stessa Conferenza;
- verificare la conformità urbanistica degli interventi in progetto;

risultando la domanda di concessione di derivazione d'acqua relativa all'intervento in progetto presentata in data antecedente al 12 gennaio 2016, la richiesta di valutazione di approfondimento di cui alla "Direttiva Derivazioni" è stata formulata, in modo dettagliato e circostanziato, quale elemento necessario all'istruttoria tecnica e proprio ai fini della verifica della compatibilità ambientale dello specifico progetto di intervento; a

tal riguardo, alla data della Conferenza di Servizi sincrona del 11/3/2025, il proponente non ha sollevato eccezioni;

il verbale della citata Conferenza di Servizi del 11/3/2025 è stato trasmesso a Balma S.r.l. e agli Enti e soggetti competenti con nota prot. n. 53472 del 31/3/2025 con la quale è stata altresì formalizzata all'attenzione della stessa Società proponente la richiesta delle integrazioni progettuali ritenute necessarie al prosieguo del procedimento e alla compiuta istruttoria tecnico-amministrativa, nonché allo scioglimento delle riserve espresse alla data della Conferenza di Servizi del 11/3/2025 e sopra richiamate; con la medesima nota sono stati trasmessi al proponente altresì i pareri e contributi pervenuti agli atti del procedimento, nonché le osservazioni depositate dal pubblico interessato;

con trasmissione PEC in data 24/4/2025, acquisita agli atti con prot. n. 70798/2025, Balma S.r.l. ha formulato una motivata richiesta di proroga del termine di trenta giorni assegnato, con sospensione del procedimento in ragione del termine massimo consentito, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., di ulteriori centottanta giorni, per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti complessivamente richiesti; richiesta poi formalmente accolta con nota prot. n. 75109 del 5/5/2025 di questa Città metropolitana;

con trasmissione PEC in data 27/10/2025, acquisita agli atti con prot. n. 186468/2025 e successivamente perfezionata in data 31/10/2025, Balma S.r.l. ha depositato agli atti la documentazione integrativa resa a titolo di proprio riscontro alle risultanze della Conferenza di Servizi del 11/3/2025 e alla richiesta integrazioni prot. n. 53472/2025;

agli effetti della presente nuova documentazione di progetto resa disponibile in data 27/10/2025, i termini di concessione di derivazione d'acqua sono risultati ulteriormente rivisti e definitivamente sottoposti all'esame degli Enti competenti in misura di una portata massima confermata pari a 2.500 l/s, di una portata media ricalcolata pari a 1.288 l/s idonea a produrre, su un salto confermato in 69,9 m, una potenza nominale media aggiornata pari a 899 kW, con una producibilità media annua stimata pari a 4,61 GWh; contestualmente, è stato nuovamente ridefinito il regime di rilascio a favore di una nuova portata minima rideterminata in 470 l/s da rilasciare a valle dell'opera di presa, quale portata fissa, sempre in assenza di una modulazione temporale;

con nota prot. n. 14189 del 28/1/2026 è stata così formalmente aperta la fase decisionale della procedura di coordinamento in oggetto e convocata, a tal fine, la Conferenza di Servizi simultanea ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/1990 e s.m.i. per il giorno 10 marzo 2026; l'intera documentazione di progetto è stata nuovamente resa disponibile a tutte le Amministrazioni e agli Enti potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto in argomento;

parallelamente, la documentazione tecnica integrativa resa disponibile dal proponente è stata oggetto di ulteriore pubblicazione all'apposita sezione del sito web di questa Città metropolitana con annesso apposito nuovo Avviso al pubblico contestualmente pubblicato anche all'Albo pretorio informatico dei singoli Comuni direttamente interessati dalle opere in progetto;

con trasmissione PEC in data 11/2/2026, acquisita agli atti con prot. n. 22677 del 12/2/2026, sono pervenute nuove osservazioni al progetto presentato da Balma S.r.l. così come integrato in data 27/10/2025 e una petizione intitolata "*Salvaguardia ambientale di Chialamberto e della Val Grande di Lanzo*" e sottoscritta, in forma analogica ovvero *on line*, da un totale di circa 700 cittadini per la sostanziale opposizione al progetto; petizione poi ulteriormente integrata con ulteriori firme periodicamente notificate alle Strutture competenti di questa Città metropolitana;

nell'ambito delle citate nuove osservazioni al progetto, i soggetti sottoscrittori coadiuvati da uno studio legale incaricato, manifestando dubbi circa la sussistenza di profili di pubblica utilità dell'intervento e in ordine alla correttezza dei dati di progetto, il quale, a detta loro, non avrebbe tenuto in debito conto delle specificità del territorio né degli eventi idrogeologici che lo hanno interessato nel recente passato, hanno dato evidenza a diversi profili di rispettivo interesse e in particolare:

- “*profili formali attinenti alla documentazione presentata dalla proponente ed alle tempistiche;*
- *profili idrogeologici proponendo osservazioni legate ai fenomeni alluvionali e all'assetto morfologico del territorio del torrente Stura di Val Grande – sottovalutazione dei rischi e osservazioni legate ad errori/contraddizioni/omissioni [NdR: presunti] presenti in altri documenti prodotti da Balma S.r.l.;*
- *profili ambientali – urbanistici – edilizi”;*

le osservazioni pervenute dal pubblico sono state esaminate nell'ambito dell'istruttoria tecnica e amministrativa e valutate in relazione alle rispettive competenze delle Amministrazioni coinvolte; le stesse hanno contribuito ad evidenziare taluni profili di criticità dell'intervento, successivamente approfonditi nel corso dei lavori della Conferenza di Servizi e dell'OT per la VIA di questa Città metropolitana;

in data 5/3/2026 si è tenuta la nuova riunione dell'Organo Tecnico per la VIA e in data 10/3/2026 si è svolta la riunione della Conferenza di Servizi simultanea, convocata in modalità sincrona e in via telematica ai sensi dell'art. 14-ter della L. n. 241/1990 e s.m.i., nel corso della quale, alla presenza del proponente, si è proceduto ad un approfondito esame congiunto dell'intero quadro di progetto così come integrato e aggiornato in funzione delle integrazioni progettuali e degli approfondimenti resi disponibili dal proponente a valle della precedente riunione della Conferenza di Servizi; in coerenza con l'ordine del giorno definito con la predetta nota prot. n. 14189/2026, la medesima seduta della Conferenza di Servizi è risultata altresì sede della valutazione di eventuali motivi ostativi ad un possibile esito favorevole del procedimento;

nel corso della Conferenza di Servizi simultanea del 10/3/2026 sono emerse alcune importanti criticità rispetto all'iniziativa in oggetto sotto un profilo tecnico e ambientale e, anche alla luce del contributo emesso per quanto di competenza dal Settore Tecnico Regionale Città metropolitana di Torino della Regione Piemonte con prot. n. 35671 del 6/3/2026, sono stati evidenziati elementi ostativi in ordine alla possibilità di rilasciare la concessione di derivazione d'acqua richiesta e altresì relativamente alla possibilità di esprimere un giudizio positivo di compatibilità ambientale dell'intervento e più in generale in ordine al possibile esito favorevole del procedimento di coordinamento in oggetto;

con successiva nota prot. n. 42468 del 17/3/2026, acquisita altresì la relazione di contributo tecnico scientifico di ARPA Piemonte depositata con nota prot. n. 21325 del 12/3/2026, è stata trasmessa a Balma S.r.l. la “*Comunicazione di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza*” ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990 e s.m.i. al fine di consentire al proponente l'esercizio del diritto di presentare per iscritto proprie osservazioni eventualmente corredate da documenti e a massima garanzia di partecipazione al procedimento;

con nota in data 27/3/2026, acquisita agli atti con prot. n. 48983 del 30/3/2022, Balma S.r.l., nei termini previsti dalla legge, ha depositato proprie osservazioni in risposta alla predetta comunicazione ex art. 10bis L. n. 241/1990 e s.m.i. corredate da una relazione di contenuti tecnici proposti a titolo di controdeduzioni ai predetti motivi ostativi;

in data 13/4/2026 si è svolto un Tavolo Tecnico di confronto tra il Settore Tecnico Regionale Città metropolitana di Torino della Regione Piemonte, ARPA Piemonte e le altre Strutture dell'OT per la VIA di questa Città metropolitana di Torino, convocato, a mezzo di nota prot. n. 50432 del 1/4/2026, allo scopo di promuovere un'analisi congiunta delle osservazioni depositate dal proponente in risposta alla predetta comunicazione ex art. 10-bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.;

sulla base delle risultanze del predetto Tavolo Tecnico in data 13/4/2026, acquisiti in particolare i contributi prot. n. 40545 del 12/5/2026 di ARPA Piemonte e prot. n. 75591 del 21/5/2026 della Direzione Risorse Idriche e tutela dell'Atmosfera di questa Città metropolitana e altresì la nota prot. n. 17088 del 9/4/2026 del Settore Tecnico Regionale Città metropolitana di Torino, il competente Dipartimento Ambiente e Sviluppo Sostenibile di questa Città metropolitana ha ritenuto non superati i motivi ostativi già precedentemente evidenziati;

Rilevato che:

nel corso della medesima seduta della Conferenza di Servizi del 10/3/2026 si è dato atto che il progetto depositato risultava ancora carente di taluni contenuti di natura sostanziale già richiesti nel corso della precedente riunione della Conferenza di Servizi e con nota prot. n. 53472 del 31/3/2025, a titolo di integrazioni progettuali, all'esito della precedente riunione della Conferenza e ritenuti indispensabili ai fini della piena valutazione dell'iniziativa; si è altresì rilevato che, in ragione della fase decisionale ormai raggiunta dalla procedura di coordinamento attivata, non sussisteva alcuna possibilità di reiterare la richiesta di integrazioni progettuali;

la predetta carenza documentale e il mancato riscontro ad alcune richieste di approfondimento su tematiche ambientali ha determinato il venir meno dei presupposti necessari per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua, per l'espressione del giudizio favorevole di compatibilità ambientale e, più in generale, per la positiva conclusione del procedimento;

anche in considerazione del particolare contesto territoriale e ambientale di previsto intervento, in assenza dello sviluppo da parte della Società proponente di una compiuta valutazione di approfondimento in coerenza con i dettami della "Direttiva Derivazioni" e, nel caso di specie, secondo le specifiche già nel merito indicate da ARPA Piemonte e dalle stesse Autorità competenti e precedenti, non è risultato possibile procedere con una compiuta valutazione istruttoria della proposta di intervento e non sono state acquisite sufficienti garanzie in ordine all'imprescindibile necessità di tutelare il Corpo idrico oggetto di intervento dal possibile rischio di decadimento del relativo stato di qualità ambientale; non è pertanto risultato possibile sciogliere le pertinenti riserve già formulate al proponente nel corso della seduta della Conferenza di Servizi del 11/3/2025 né, conseguentemente, verificare la compatibilità ambientale dello specifico progetto di intervento;

nel corso della predetta Conferenza di Servizi simultanea del 10/3/2026, il Settore Tecnico Regionale Città metropolitana di Torino della Regione Piemonte ha inoltre evidenziato le motivazioni poste alla base del proprio contributo prot. n. 11196 del 4/3/2026 con il quale veniva richiesta una generale revisione degli approfondimenti tecnici condotti in sede progettuale sotto il profilo idraulico e delle relative verifiche idrauliche, in adozione dei valori di portata di piena di progetto relativi al Piano Regolatore Generale del Comune di Chialamberto; quanto addotto nell'ambito della nuova Relazione idraulica depositata da Balma S.r.l. in data 27/10/2025 è stato invero valutato non sufficientemente cautelativo né coerente con i predetti valori di portata di piena di cui al Piano Regolatore vigente; a partire dal corretto valore di portata di piena di progetto, è stata inoltre ribadita la richiesta, già formulata in sede di precedente seduta della Conferenza di Servizi, di verificare la compatibilità idraulica dell'intervento nelle condizioni più gravose, rinvenibili con sbarramento mobile di presa in progetto posto in posizione di massima elevazione; ciò allo scopo di conseguire sufficienti garanzie in termini di piena sicurezza idraulica e idrogeologica delle aree di intervento e dell'intorno di progetto;

in tal senso, alla data della Conferenza di Servizi del 10/3/2026, i contenuti forniti in riscontro alle richieste di integrazioni formulate e lo specifico assetto di progetto non hanno oltretutto consentito l'espressione del parere in linea idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904 e di compatibilità dell'intervento con il PAI e con l'equilibrio idrogeologico e la particolare condizione di pericolosità dell'area di progetto ai sensi della D.G.R. n. 18-2555/2015 (ora D.G.R. 9/805/2025) di competenza del citato Settore Tecnico Regionale Città metropolitana di Torino della Regione Piemonte;

Rilevato in particolare che:

alla data della predetta riunione della Conferenza di Servizi del 11/3/2025 e nell'ambito della successiva richiesta di integrazioni formalizzata al proponente con nota prot. n. 53472 del 31/3/2025, veniva formulata una analitica illustrazione dei contenuti tecnici integrativi ritenuti strettamente necessari, nel caso di specie, alle valutazioni degli Enti competenti e chiamati ad esprimersi; come da verbale prot. n. 40372/2025 relativo ai predetti lavori della Conferenza di Servizi, ARPA Piemonte, in considerazione della previsione di progetto di introdurre un nuovo sbarramento dell'alveo del T. Stura di Valgrande, richiedeva lo sviluppo della valutazione di approfondimento secondo le previsioni e le modalità operative indicate nell'ambito del documento pubblicato dall'Autorità di Bacino del distretto idrografico del Fiume Po "Direttiva Derivazioni - Specificazioni e integrazioni riguardanti alcune modalità applicative" (richiesta poi nel merito dettagliata con successiva nota prot. n. 21325/2026); la Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera di questa Città metropolitana richiedeva, tra l'altro, *"la curva di durata in forma tabellare giornaliera con l'indicazione di: portata naturale alla sezione di presa, portata derivabile, portata derivata/turbinata, Deflusso Ecologico, portate complessivamente rilasciate considerando anche lo sfioro in eccesso e relativi volumi naturali, volumi derivati e volumi rilasciati; un riassunto a livello mensile dei valori sopra indicati; l'applicazione delle Linee Guida regionali [NdR: Linee Guida per la valutazione e il monitoraggio della compatibilità ambientale degli impianti idroelettrici con l'ecosistema fluviale approvate con D.G.R. del Piemonte 16 marzo 2015 n. 28-1194] previste per i casi in cui l'impianto ricada in "repulsione" [NdR: della matrice ERA di cui alla "Direttiva Derivazioni"] con l'individuazione, in particolare, di sezioni idrauliche significative in cui si analizzino le variazioni del profilo bagnato in condizioni ante e post-operam; le sezioni dovranno comprendere anche un transetto a monte della derivazione e a valle della restituzione della centrale (...)"*; da parte sua, la U.S. Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA di questa Città metropolitana, con riferimento alle tematiche oggetto di interesse, riteneva, tra l'altro, *"indispensabile, anche ai fini della procedura di VIA, una rivalutazione delle portate di DE progetto a favore di una massima tutela ambientale del corpo idrico oggetto di intervento e anche considerando che l'intervento in progetto sottende una porzione di torrente su cui si affaccia il concentrico di Chialamberto e dunque anche in un'ottica di tutela paesaggistica del sito e di marcata vocazione turistica dello specifico tratto di torrente interessato dall'intervento in progetto"* e, *"ai fini di un corretto esame della proposta di prelievo, (...) fondamentale acquisire il dettaglio dei dati giornalieri di portata naturale, derivata e rilasciata relativamente all'anno medio e all'anno scarso in considerazione di possibili differenti scenari di rilascio e al fine di esaminare più nel merito l'idrologia attesa lungo il tratto sotteso"*; sulla scorta delle valutazioni dell'OT per la VIA e dei contributi rilasciati da ARPA Piemonte e Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera, la U.S. Valutazioni Ambientali rimarcava inoltre come *"gli stessi approfondimenti richiesti in relazione all'area di "repulsione**" della matrice ERA forniscano indispensabili elementi di valutazione in termini di possibili effetti ambientali conseguenti al prelievo e anche in relazione agli aspetti di tutela paesaggistica del tratto sotteso oggetto di previsto intervento (...)"*, ritenendo *"indispensabile anche l'applicazione delle Linee Guida Regionali approvate con D.G.R. 16 marzo 2015 n. 28-1194 e nel merito con riferimento ai comparti idrologia (cfr. par. 4.1) e idraulica di corrente e durate di alluvionamento dell'alveo (cfr. par. 4.2)"*;

come da verbale prot. n. 38890 del 11/3/2026 agli atti del procedimento, alla data della seguente seduta

decisoria della Conferenza di Servizi del 10/3/2026, la competente Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera di questa Città metropolitana, avendo preventivamente esaminato la documentazione tecnica integrativa resa disponibile dal proponente, evidenziava, tra l'altro, che, *“il fatto che la curva di durata con l'indicazione di portata naturale alla sezione di presa, portata derivabile, portata derivata/turbinata, DE, portate complessivamente rilasciate, sia stata fornita in forma grafica, a livello mensile (...) e non in forma tabellare a livello giornaliero come viceversa richiesto, non ha consentito all'ufficio di effettuare le valutazioni sui volumi naturali, volumi derivati e volumi rilasciati nei due diversi scenari del DE fisso (ma con gli sfiori determinati dalla portata naturale non derivata) e DE modulato. (...) L'idraulica di corrente [NdR: di cui al par. 4.2 delle Linee Guida per la valutazione e il monitoraggio della compatibilità ambientale degli impianti idroelettrici con l'ecosistema fluviale approvate con D.G.R. n. 28-1194/2015] non è stata valutata demandandola alla fase del monitoraggio, quindi non possono essere fatte valutazioni in merito sui profili bagnati nelle condizioni di morbida e nelle condizioni di magra (...)”*; da parte sua, ARPA Piemonte evidenziava come gli approfondimenti richiesti in conformità alle previsioni della “Direttiva Derivazioni” e non consegnati nell'ambito della documentazione integrativa, perché demandati dal proponente ad una successiva fase di monitoraggio, *“avrebbero consentito di fare una valutazione adeguata ed avere delle garanzie sul fatto che non si determinino impatti rilevanti (...)”* e specificava che, *“quanto richiesto in termini di valutazione di approfondimento ai sensi della Direttiva Derivazioni serviva quale contenuto utile alla valutazione preventiva dell'impatto presunto correlato alla data iniziativa (...)”*, rimarcando, nell'ambito del successivo contributo scritto rilasciato con prot. n. 21325 del 12/3/2026, come *“dall'analisi della documentazione integrativa trasmessa non risultano sviluppati gli approfondimenti richiesti ai sensi della Direttiva Derivazioni per i corpi idrici classificati in area di repulsione R**.* In particolare, non risulta applicata la metodologia MesoHABSIM né effettuata la verifica prevista al punto c) dell'Appendice della DD, relativa alla valutazione di secondo livello per derivazioni insistenti su corpi idrici classificati e sottoposte a procedura di VIA. Si ricorda che nella Conferenza dei Servizi del 11/03/2025 era stato richiesto espressamente lo sviluppo di tali approfondimenti. Dalla documentazione esaminata emerge invece che alcune valutazioni sono state rinviate alle attività previste nel PMA [NdR: Piano di Monitoraggio Ambientale], che contempla campagne ante operam con rilievi idromorfologici, applicazione dell'indice IFF [NdR: Indice di Funzionalità Fluviale] e analisi degli habitat acquatici. Gli indicatori riportati nella documentazione (...) costituiscono una caratterizzazione descrittiva delle condizioni morfologiche del corso d'acqua, ma non corrispondono al livello di approfondimento richiesto dalla Direttiva Derivazioni. Le integrazioni richieste devono pertanto ritenersi non ottemperate, poiché la documentazione presentata non fornisce tutti gli elementi conoscitivi necessari ai fini della valutazione dell'intervento.”; la U.S. Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA di questa Città metropolitana, con riferimento alle tematiche oggetto di interesse, nel richiamare le richieste di integrazioni formulate nel corso della Conferenza di Servizi del 11/3/2025, confermava il mancato riscontro in ordine ai dati giornalieri di portata naturale, derivata e rilasciata tratti dalla curva di durata delle portate attese con riferimento all'anno idrologico medio e all'anno idrologico scarso e il mancato riscontro rispetto all'applicazione delle Linee Guida regionali di cui alla D.G.R. n. 28-1194/2015 con particolare riferimento al comparto “idraulica di corrente” e ai relativi nuovi rilievi delle sezioni d'alveo ritenute a tal fine significative;

dall'esame della documentazione integrativa depositata dal proponente è emerso pertanto che una parte significativa degli approfondimenti richiesti e valutati indispensabili dagli Enti competenti non è stata sviluppata ovvero è stata rinviata ad una successiva fase di monitoraggio; tale impostazione non ha consentito di acquisire gli elementi conoscitivi ritenuti indispensabili per la valutazione preventiva degli effetti dell'intervento sul corpo idrico interessato e per la verifica della sua compatibilità ambientale e idraulica;

Dato atto che:

gli Uffici competenti hanno poi condotto un approfondito esame delle osservazioni trasmesse dal proponente, in data 27/3/2026, in risposta alla comunicazione di preavviso di rigetto e dell'annessa documentazione tecnica di approfondimento contestualmente resa disponibile a titolo di controdeduzioni alle motivazioni ostantive segnalate e che, anche a tal fine, è stato svolto, in data 13/4/2026, il predetto Tavolo Tecnico di confronto tra Enti competenti e direttamente interessati dalle tematiche poste a motivo di particolare criticità relativamente alla data proposta di intervento in progetto;

anche a seguito dell'esame di merito delle predette osservazioni e controdeduzioni del proponente, considerati gli esiti del Tavolo Tecnico svolto in data 13/4/2026 e acquisiti i nuovi contributi tecnici di ARPA Piemonte prot. n. 40545/2026 e della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera di questa Città metropolitana prot. n. 75591 del 21/5/2026, permangono alcune carenze documentali, valutate significative in relazione alla procedura attivata e alla valutazione tecnica della specifica proposta di intervento;

l'esame di merito della documentazione tecnica depositata da Balma S.r.l., in data 27/3/2026, in risposta alla comunicazione di preavviso di rigetto, non ha consentito di superare i motivi ostantivi già precedentemente evidenziati, con particolare riferimento alla compatibilità dell'intervento in progetto con gli obiettivi di qualità del corpo idrico sanciti dalla Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE; nello specifico, sulla base dei contributi istruttori acquisiti a seguito dell'esame delle osservazioni formulate dal proponente, è emerso che, se da un lato le controdeduzioni relative agli aspetti idraulici sono risultate idonee a chiarire le criticità tecniche sollevate dal Settore Tecnico Regionale Città metropolitana di Torino della Regione Piemonte – fermo restando che i nuovi elementi tecnici e le indicazioni fornite dallo stesso Settore regionale avrebbero richiesto un quadro progettuale aggiornato, coerente e univoco, ritenuto indispensabile ai fini di una compiuta valutazione di competenza – dall'altro lato è stata rilevata la permanenza di carenze documentali di carattere sostanziale tali da non consentire l'acquisizione degli elementi conoscitivi indispensabili alla valutazione preventiva degli effetti dell'intervento sul corpo idrico interessato e, conseguentemente, alla verifica della sua compatibilità ambientale;

Rilevato in particolare che:

nell'ambito del citato contributo tecnico di supporto all'istruttoria rilasciato con prot. n. 40545/2026, ARPA Piemonte ha proposto una dettagliata analisi delle osservazioni e controdeduzioni prodotte dal proponente in risposta alla predetta comunicazione di preavviso di rigetto evidenziando che: *“L'approccio sviluppato dal proponente, basato su analisi idromorfologica a scala di microhabitat e modellazione idraulica bidimensionale, costituisce un elemento conoscitivo utile ai fini della caratterizzazione delle condizioni locali del corso d'acqua. Tuttavia, tale approccio non sviluppa e non restituisce risultati espressi in forma direttamente confrontabile con le soglie e i criteri previsti dalla Direttiva Derivazioni, né consente di dimostrare in modo esplicito e verificabile l'equivalenza rispetto al livello di approfondimento richiesto da questa Agenzia. Di conseguenza, non risulta possibile effettuare una valutazione della compatibilità dell'intervento rispetto ai criteri stabiliti dalla medesima Direttiva.*

L'impostazione metodologica adottata, fondata su rilievi riferiti a una singola condizione idrologica e successivamente estesa mediante modellazione all'intero range di portata, non consente di cogliere in modo adeguato la variabilità spaziale e funzionale dei mesohabitat fluviali nelle diverse condizioni idrologiche, né di valutarne l'idoneità per le specie target nelle differenti fasi del ciclo vitale. In particolare, non risulta possibile verificare in modo quantitativo e rappresentativo come le variazioni di portata incidano sulla distribuzione e sulla qualità dei mesohabitat (riffle, run, pool), che costituiscono l'elemento funzionale di riferimento per la valutazione delle condizioni ecologiche.

Ne consegue che, pur in presenza di stime di disponibilità di habitat basate su Area Disponibile Ponderata

(ADP) e su variazioni di superficie bagnata, non risulta possibile stabilire con adeguato grado di affidabilità se le condizioni di deflusso proposte siano effettivamente idonee a garantire il mantenimento delle popolazioni ittiche, con particolare riferimento alla trota marmorata, nelle diverse fasi di sviluppo.

Sulla base degli elementi conoscitivi disponibili, si rileva inoltre che:

- *la restituzione dei risultati non consente una lettura sintetica e integrata degli effetti della derivazione, né un confronto chiaro tra scenari ante e post operam;*
- *gli indicatori riportati (es. IQM, IARI, parametri di disponibilità di habitat) non risultano organizzati in forma sistematica tale da consentire una valutazione complessiva e rappresentativa degli effetti sull'intero tratto sotteso;*
- *le analisi risultano riferite a tratti limitati del corso d'acqua, senza evidenza della loro rappresentatività rispetto all'intero tratto interessato dalla derivazione;*
- *la quantificazione delle variazioni di habitat, pur presente per alcuni scenari di portata, non è restituita in modo omogeneo e completo sull'insieme delle condizioni analizzate;*
- *non risulta esplicitato in modo quantitativo e verificabile il collegamento tra i risultati delle analisi idrauliche e di habitat e le ricadute sulle biocenosi e sullo stato ecologico del corpo idrico. In particolare, l'analisi a scala di microhabitat, pur sviluppata, non è accompagnata da un'adeguata interpretazione ecologica dei risultati, che tenga conto delle differenti esigenze delle specie target nelle diverse fasi del ciclo vitale, né consente di tradurre in modo verificabile le variazioni di habitat in effetti attesi sulla struttura e funzionalità delle comunità biologiche.*

Si rileva, inoltre, che parte degli elementi necessari alla definizione delle relazioni tra portata, disponibilità di habitat e risposta ecologica del sistema fluviale è rinviata a successive campagne di monitoraggio. Tali elementi costituiscono invece parte integrante della valutazione predittiva degli effetti dell'intervento e devono essere sviluppati in sede istruttoria. Il monitoraggio ante operam è finalizzato alla caratterizzazione dello stato iniziale del corpo idrico, mentre il monitoraggio post operam ha funzione di verifica degli effetti dell'intervento e non può sostituire le analisi necessarie alla valutazione preventiva.

Alla luce di quanto sopra, i risultati presentati non consentono una valutazione completa e rappresentativa degli effetti della derivazione né di verificarne la compatibilità ambientale, permanendo elementi di incertezza in relazione alle potenziali ricadute sulle componenti idrologiche, idromorfologiche e biologiche del corpo idrico.

Pertanto, le controdeduzioni presentate non risultano idonee a superare le criticità istruttorie già evidenziate.”;

a sua volta, la competente Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera, nel prendere altresì atto del sopra richiamato contributo prot. n. 40545/2026 di ARPA Piemonte, con la predetta nota prot. n. 75591 del 21/5/2026, ha rilevato che “(...) in assenza dei dettagliati dati idrologici e ambientali richiesti (...) la valutazione complessiva dell'iniziativa non è consentita nella sua interezza” e confermato che “permangono incertezze in relazione agli aspetti della concessione di derivazione d'acqua per quanto concerne la gestione del prelievo e dei rilasci che potrebbero impattare sul mantenimento e/o raggiungimento degli obiettivi di qualità del corpo idrico nel tratto sotteso dall'impianto”;

Rilevato inoltre che:

sulla base di quanto emerso e valutato in sede di Tavolo Tecnico alla presenza del Settore Tecnico Regionale Città metropolitana di Torino della Regione Piemonte, e indipendentemente dalle predette risultanze istruttorie, permangono dubbi in ordine all'effettiva realizzabilità delle opere nella configurazione progettuale proposta, atteso che la condotta forzata in progetto, in determinati tratti (cfr. sez. tipo “E” Tavola “3880-I01-01200_B.04”), risulterebbe ubicata internamente al ciglio superiore relativo alla sponda di destra idrografica, essendo prevista al piede delle esistenti opere di difesa spondale, in difformità rispetto alle

disposizioni di cui all'art. 96, comma f), del R.D. n. 523/1904 nonché alle prescrizioni già formulate nel corso dei lavori della Conferenza di Servizi del 11/3/2025;

Constatato che:

per quanto emerso e valutato nel corso dell'istruttoria condotta, acquisiti i citati ultimi contributi tecnici di ARPA Piemonte e della competente Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera di questa Città metropolitana, nonché richiamate le motivazioni tecniche sopra sinteticamente illustrate, le osservazioni formulate in riscontro ai motivi ostativi non possono essere accolte e non consentono il superamento delle ragioni ostantive evidenziate al proponente;

permane, pertanto, la mancanza dei presupposti necessari per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua richiesta e per l'espressione del giudizio positivo di VIA, con conseguente venir meno dei presupposti richiesti ai fini della positiva conclusione della procedura integrata e di coordinamento disciplinata all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

con riferimento all'intervento in progetto, nell'impossibilità di rilasciare la concessione di derivazione d'acqua richiesta nonché di esprimere un giudizio positivo di VIA, la valutazione comparativa dei diversi interessi coinvolti ha dato esito negativo all'autorizzabilità dell'iniziativa in oggetto;

Ritenuto pertanto necessario

ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e della L. n. 241/1990 e s.m.i., disporre il rigetto e la conseguente archiviazione della predetta domanda di VIA in premessa indicata, con contestuale chiusura dell'istruttoria interdisciplinare di coordinamento disciplinata dall'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e interruzione di ogni termine e adempimento ad essa connesso; conseguentemente, disporre l'archiviazione delle sopra citate domande di concessione di derivazione d'acqua e di Autorizzazione Unica, nonché di tutti i procedimenti ed endoprocedimenti inerenti ai titoli abilitativi e agli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini dell'attuazione dell'iniziativa in oggetto;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

IL DIRIGENTE

Visti:

- i pareri, contributi e osservazioni pervenuti;
- la Direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE;
- la Direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- la Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- il D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

- la L.R. n. 13/2023 "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)" e s.m.i.;
- la D.G.R. del Piemonte 7 luglio 2025, n. 10-1331 "Legge regionale n. 13/2023, articolo 3, comma 6. Modifica agli allegati A (Progetti sottoposti alla VIA e individuazione, a margine, delle autorità competenti) e B (Progetti sottoposti alla procedura di Verifica di VIA e individuazione, a margine, delle autorità competenti) alla medesima legge regionale n. 13/2023, quale esclusivo recepimento delle modifiche intervenute in sede nazionale con l'articolo 13 del decreto legislativo n. 190/2024";
- Il Testo Unico sulle acque e gli impianti elettrici 11/12/1933 n. 1775 e s.m.i.;
- Il D.P.G.R. n. 10R/2003 - Regolamento regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione d'acqua pubblica (L.R. 29.12.2000 n. 61)" come modificato dal D.P.G.R. 9.3.2015 n. 2/R;
- Il D.P.G.R. n. 14/R/2021 - Regolamento regionale recante: "Disposizioni per l'implementazione del deflusso ecologico";
- il "Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po" adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale della Autorità di Bacino del fiume Po n. 1 del 24/2/2010 e approvato con D.P.C.M. 8 febbraio 2013;
- la Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente della Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po (AdBPo) n. 4 del 20/12/2021, "III ciclo del Piano di Gestione Acque del distretto idrografico del Fiume Po (PdGA). Il aggiornamento - art. 14 Direttiva 2000/60/CE. Adozione dell'aggiornamento del Piano di Gestione Acque del distretto idrografico del Fiume Po ai sensi degli artt. 65 e 66 del D.Lgs 152/2006" (PdPo2021) e il D.P.C.M. 7/6/2023 di approvazione dello stesso;
- La "Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal piano di gestione del Distretto idrografico Padano" ("Direttiva Derivazioni") di cui alla Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'AdBPo n. 8 del 17/12/2015 come modificata e integrata con la Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po n. 3 del 14/12/2017 in ottemperanza al Decreto del Direttore della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del MATTM n. 29/STA del 13/02/2017;
- La Deliberazione del Comitato Istituzionale della AdBPo n. 4/2017, di "Adozione della Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di gestione del Distretto idrografico e successivi riesami e aggiornamenti o Direttiva Deflussi Ecologici" in ottemperanza al Decreto del Direttore della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del MATTM n. 30/STA del 13/02/2017;
- la D.C.R. del Piemonte n. 179-18293 del 2/11/2021 con la quale è stato approvato il "Piano di Tutela delle Acque (PTA)";
- il D.Lgs. n. 190/2024 "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d) della legge 5 agosto 2022, n.

118";

- il D.Lgs. n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6/7/2002 n. 137" e s.m.i.;
- il R.D. n. 523/1904 "che approva e contiene il testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;
- la D.C.R. del Piemonte n. 200-5472 del 15/3/2022 di approvazione del "Piano Energetico Ambientale Regionale" (PEAR);
- la D.C.R. del Piemonte n. 233-35836 del 3/10/2017 di approvazione del "Piano Paesaggistico regionale" (PPR);
- il Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento (PTC2) approvato con D.C.R. del Piemonte n. 121-29759 del 21/7/2011;
- la L. n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 31/3/1998 n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della L. 15/3/1997 n. 59";
- la L.R. 26/4/2000 n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. 112/98" e s.m.i.;
- la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028 approvata con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 53/2025 del 19/12/2025 e i relativi obiettivi strategici e operativi con, in particolare, l'obiettivo strategico "OS02012 - Costruire ed infrastrutturare la metropoli verde: Efficacia delle funzioni di autorizzazione e controllo delle attività comportanti pericolo di inquinamento del suolo e delle attività di bonifica, messa in sicurezza, gestione rifiuti" e l'obiettivo operativo "0902Ob13 - Minimizzare impatti sull'ambiente attraverso miglioramento attività VIA VAS AIA/AUA";
- la Legge 7/4/2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11/8/2014, n. 114 di conversione del D.L. 24/6/2014, n. 90 - con particolare riferimento all'art. 1 comma 50, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 della L. 5/6/2003 n. 131;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

1) per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, di dichiarare conclusa la Conferenza di Servizi dando atto che la valutazione comparativa dei diversi interessi coinvolti ha dato esito negativo all'autorizzabilità dell'iniziativa in oggetto;

2) di esprimere, ai sensi degli articoli 25 e 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., giudizio negativo di compatibilità ambientale relativamente al progetto di nuovo impianto idroelettrico denominato "Chialamberto", da realizzare sul T. Stura di Valgrande in Comune di Chialamberto con relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili ricadenti anche nel territorio dei Comuni di Cantoira, Ceres,

Pessinetto, Traves e Germagnano, di cui all'istanza presentata in data 23/7/2010, così come aggiornato agli effetti della consegna depositata, in data 24/10/2024, da Balma S.r.l., con sede legale in Torino, Via G. Pomba - C.F./P.IVA n. 11438890011;

3) di disporre, per quanto di competenza, l'archiviazione della domanda di VIA presentata in data 23/7/2010 e la contestuale chiusura dell'istruttoria interdisciplinare di coordinamento disciplinata dall'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché l'interruzione di ogni termine e adempimento ad essa correlato;

4) di dare atto e comunicare che, in relazione al programmato intervento, il presente provvedimento consegue altresì la formale chiusura dei procedimenti di concessione di derivazione d'acqua ex D.P.G.R. n. 10/R 2003 e s.m.i. e di Autorizzazione Unica ex D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i ora D.Lgs. 190/2024 e s.m.i. con archiviazione delle relative domande depositate, rispettivamente, in data 23/7/2010 e 28/1/2013, senza necessità di ulteriori provvedimenti, nonché la chiusura e archiviazione di tutti i procedimenti ed endoprocedimenti inerenti ai titoli abilitativi e atti di assenso, comunque denominati, coordinati e risultati necessari alla piena attuazione dell'iniziativa in oggetto;

5) di notificare il presente provvedimento al proponente e a tutti i soggetti titolari dei titoli abilitativi e atti di assenso, comunque denominati, coordinati nell'ambito del procedimento ex art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, in relazione alle rispettive competenze, da proporsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto. In via straordinaria ed entro il termine di centoventi giorni dalla data predetta è altresì ammesso ricorso al Capo dello Stato.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

Torino, 10/06/2026

IL DIRIGENTE (VALUTAZIONI AMBIENTALI)
Firmato digitalmente da Claudio Coffano